

REP. N. 284 DEL 29-01-2020

MODELLO 5

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*



MIRTO (ME) - ME 091 A

"Consolidamento centro abitato - Versante via Belvedere e Piazza Fiera"

Importo € 2.500.000,00.

CUP: J72J11000180001

SMARTCIG: ZBA2BBEB6

**SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
PROFESSIONISTA SINGOLO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI
ALLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE**

INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Gennaio presso la sede del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, il Soggetto Attuatore, dott. Maurizio Croce domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Ignazio Florio, 24, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico in Sicilia (CF 97250980824) - (di seguito definito "Soggetto Attuatore" o "Committente") e dall'altra:



- Il P.A. Giovanni Paleologo, nato a Cosenza il 6 febbraio 1939 con studio in Palermo Via Leonardo Da Vinci n. 65- 90145, Codice Fiscale PLLGNN39B06D086L, P.IVA 00137690822, iscritto all'Albo dei Periti Agrari della Provincia di Palermo al n° 46 dal 1960, di seguito indicato più brevemente "Professionista" pec: giovanni.paleologo@peritiagrari.pro



PREMESSO CHE

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 091 A - Mirto (ME) - "Consolidamento centro abitato - Versante via Belvedere e Piazza Fiera" - Importo € 2.500.000,00;

- con nota prot. 233 del 23/01/2020 è stato proposto al P.A. Giovanni Paleologo l'affidamento dell'incarico relativo al servizio di Consulente Tecnico di Parte del "Consolidamento centro abitato - Versante via Belvedere e Piazza Fiera" da realizzarsi nel Comune di Mirto (ME) per l'importo complessivo di € 2.520,00 al netto di Iva ed oneri;

- con nota assunta al protocollo n. 251/UC del 27/01/2020 il P.A. Giovanni Paleologo ha accettato l'incarico di cui al presente disciplinare per l'affidamento del servizio sopra indicato.

- con nota assunta al protocollo nn. 234 e 235 del 23/01.2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la Richiesta certificati del casellario carichi pendenti e del casellario giudiziale c/o il Tribunale di Palermo;

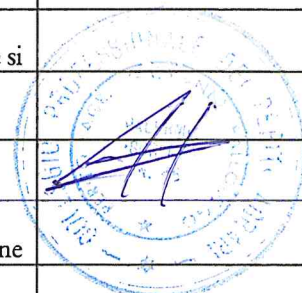
- con protocollo n. 627 del 28/01/2020 è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva relativo alla posizione ENPAIA dell'Affidatario che ha dato esito regolare;

- la Stazione Appaltante si riserva di recedere dal presente contratto, qualora pervenisse dalla Prefettura competente, successivamente alla stipula dello stesso, documentazione negativa al riguardo;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue in pendenza delle verifiche della Prefettura competente:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale ha per oggetto la consulenza tecnica di parte nel giudizio di opposizione pendente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina Velardi Gianfranco Maria + Altri/ Commissario Straordinario Regione Siciliana R. G. 945/2017 relativo all'acquisizione



degli immobili occorsi per i lavori ME 091 A - Mirto (ME) - "Consolidamento centro abitato -

Versante via Belvedere e Piazza Fiera";

L'incarico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- Partecipazione alle operazioni di Consulenza Tecnica di Ufficio;

- Predisposizione eventuale documentazione necessaria;

- Eventuali rilievi alla C.T.U.

ART. 2) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per la prestazione professionale spettante al professionista viene pattuito per iscritto all'atto del conferimento del presente incarico professionale in complessivi € 3.135,89 di cui € 2.520,00 per competenze professionali, € 50,00 per oneri previdenziali (2%) ed € 565,49 per IVA (22%).

I compensi saranno corrisposti alla chiusura dell'attività, oltre al rimborso delle spese di trasferta, che saranno calcolate con il costo kilometrico del mezzo utilizzato e con riferimento ai verbali redatti dal C. T. U.

ART. 3) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Le prestazioni decorrono dalla data di stipula del presente disciplinare.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono quelli necessari all'attività di C. T. P.

ART. 4) PENALI

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 2, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 3.

2. la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.



3. L'importo totale della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

ART. 5) COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Commissario per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le attività oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Commissario sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nell'art. 2.

ART. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Commissario, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Commissario si riserva la facoltà di procedere alla



risoluzione in danno del contratto, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi, il Commissario si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Commissario medesimo.

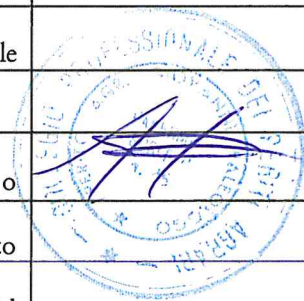
Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, il Commissario si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.:

- sopravvenienza a carico del professionista incaricato di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- gravi violazioni di legge;
- revoca di iscrizioni presso Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'incarico;
- violazione delle obbligazioni di cui al presente disciplinare.
- violazione delle obbligazioni di cui al presente disciplinare.

ART. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Commissario si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Commissario, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Commissario in conseguenza dell'inadempimento.



ART. 8) RECESSO

Il Commissario, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Collaudatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Collaudatore può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Commissario nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Commissario stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Collaudatore ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 9) RITARDI E PENALI

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del C.T.P., in assenza di risoluzione del contratto è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 del compenso pattuito per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso pattuito.

Il Professionista incaricato non può comunque essere ritenuto responsabile di inadempienze degli uffici pubblici interessati.

ART. 10) CONTROVERSIE

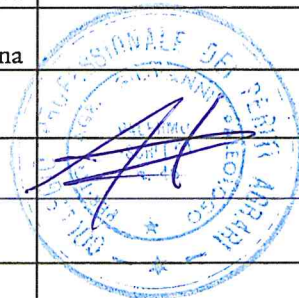
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Palermo.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 11 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE

E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del



professionista; la presente è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.

642 e ss.mm.ii.

La presente convenzione è immediatamente eseguibile;

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e

ss.mm.ii.

ART. 12 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti

disposizioni normative:

- DPR 327 del 8 giugno 2001

- DPR n.207/2010;

- D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

- D.M. 14.01.2008;

- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.;

- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e con la stipula della presente il collaudatore dichiara di esserne in possesso e con validità almeno tre mesi oltre la prevista consegna degli elaborati da parte del collaudatore incaricato e ne produce copia che viene allegata al presente disciplinare.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

ART. 14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo, li 29/01/2020

Il Professionista

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 1: OGGETTO DELL'INCARICO
- 2: DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
- 3: MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI
- 4: PENALI
- 5: COLLABORAZIONI
- 6: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 7: ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 8: RECESSO

9: RITARDI E PENALI

10: CONTROVERSIE

11: EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

12: NORME APPLICABILI

13: RESPONSABILITA'

14: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

15: DISPOSIZIONI FINALI

Palermo, li 19/01/2020

Il Professionista

